



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM  
LEGISLATIVO  
0030632-16/10/2017  
CI. 05.05 00/12


Al Segretario generale

Alla Direzione generale "Archivi"

e. p.c.

Al Capo di Gabinetto

S E D E



**OGGETTO:** Manoscritto medievale "Guida dei perplessi" di Mosè Maimonide - Accordo ex articolo 11 della legge 241 del 1990 siglato in data 23 maggio 2017 - successiva apposizione di vincolo di interesse archivistico ed esercizio della prelazione da parte della Direzione generale "Archivi".

In riferimento alla vicenda indicata in oggetto, facendo seguito alla sottoindicata precorsa corrispondenza, si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. n. 11340 del 4 agosto 2017 codesto Segretariato generale ha evidenziato a tutti gli uffici interessati la necessità di sospendere l'efficacia dell'accordo quadro sottoscritto il 23 maggio 2017 concernente il manoscritto medievale "Guida dei perplessi", alla luce delle iniziative di tutela avviate, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, dalla Direzione generale Archivi a seguito della denuncia di compravendita dell'opera formalizzata alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia.

Con successivo decreto del Soprintendente archivistico e bibliografico della Lombardia n. 15 2017 del 29 agosto 2017, è stato dichiarato il notevole interesse storico-archivistico del manoscritto medievale, in ragione della presenza, all'interno del volume, come sua parte integrante, dell'atto, redatto in data 10 gennaio 1516, con cui Moise ben Nathaniel mi - norzi (Norsa) comprava il manoscritto da Barukh, figlio del defunto Joseph Cohen, atto che riveste, secondo la valutazione tecnico-scientifica di quella competente Direzione generale, un rilevante interesse storico-archivistico. La predetta Direzione generale ha inoltre ritenuto, sulla base di un'analitica disamina della normazione



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

UFFICIO LEGISLATIVO

susseguitasi nel Ducato di Mantova dall'epoca della compravendita fino all'unità di Italia, che l'atto di compravendita inscindibilmente incorporato nel bene in oggetto (della cui esistenza stessa lo scrivente Ufficio non era in alcun modo a conoscenza) rivesta natura demaniale pubblica. Il 9 agosto 2017, con nota prot. n. 13059, la citata Direzione generale ha richiesto all'Avvocatura generale dello Stato il parere circa l'intera vicenda e le eventuali misure da assumere al fine di garantire la tutela del compendio in questione. Con nota del 20 settembre 2017, prot. n. 27816, questo Ufficio, a ciò espressamente richiesto dall'Avvocatura, ha manifestato la propria condivisione circa la necessità di un apposito parere del medesimo Organo consultivo sulla complessa vicenda.

Con decreto direttoriale n. 574 del 27 settembre 2017 è stata infine disposta l'acquisizione coattiva, a titolo di prelazione, del compendio in esame.

Occorre stabilire, a questo punto – e nelle more dell'eventuale pronunciamento dell'Avvocatura generale dello Stato, alla quale andrebbero comunicate le ultime sopravvenienze, e segnatamente il sopravvenuto esercizio della prelazione – quale sia l'incidenza di tali sopravvenienze sull'accordo del 23 maggio 2017.

Sembra al riguardo necessario evidenziare che lo scrivente Ufficio, nel proprio parere prot. n. 8753 del 20 marzo 2017, aveva ritenuto possibile una interpretazione del combinato disposto degli articoli del codice di settore 67, comma 1, 66 e 71, riguardo al periodo di durata dell'accordo eccedente i termini massimi di uscita consentiti dal predetto articolo 67, nell'ottica di consentire la definizione di un accordo ex art. 11 della legge n. 241 del 1990 con i privati proprietari e/o acquirenti, sulla base di un'ampia e complessa istruttoria che aveva coinvolto, con il coordinamento del Segretariato generale, tutti i settori competenti dell'Amministrazione (ancorché non risulti dagli atti l'acquisizione della posizione della Direzione Generale Archivi, evidentemente sul presupposto, poi rivelatosi non fondato, che il bene non presentasse profili di interesse archivistico): la Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali, per i profili di interesse bibliografico, si era espressa favorevolmente alla definizione dell'accordo, con nota n. 1435 del 26 gennaio 2016; la Direzione generale Belle arti e paesaggio, per i profili storico-artistici dell'opera, aveva a sua volta manifestato il suo assenso con nota 31785 del 22 dicembre 2015. Sulla base di queste rilevazioni, lo Scrivente aveva ritenuto, pertanto, che l'Amministrazione, attraverso i suoi diversi organi competenti, avesse reputato che l'operazione giuridica in parola costituisse l'assetto migliore – se non l'unico possibile - per un'utile definizione dell'affare amministrativo in esame, tale da consentire di coniugare armonicamente a un tempo sia le esigenze di tutela del bene, sino ad allora chiuso nella cassetta di sicurezza di un Istituto bancario e necessitante di urgenti interventi di restauro, sia le esigenze di offerta alla pubblica fruizione e di valorizzazione, attraverso percorsi espositivi concordati e definiti nell'intesa.

Senonché le sopra richiamate sopravvenienze, evidentemente non conosciute, né conoscibili per l'Ufficio legislativo al tempo dell'espressione del proprio parere sulla bozza di accordo quadro, impongono una riconsiderazione complessiva della vicenda.



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

UFFICIO LEGISLATIVO

Orbene, tenuto conto di tali sopravvenienze *medio tempore* intervenute successivamente al parere non ostativo reso da questo Ufficio e successivamente alla stipula dell'accordo, che hanno mutato il quadro giuridico e fattuale di riferimento esistente al tempo della elaborazione e sottoscrizione dell'accordo medesimo; considerato, altresì e in particolare, che sono emerse ragioni ulteriori e diverse di tutela del bene in oggetto, all'epoca non conosciute, né valutate dai competenti organi tecnici nell'esercizio della loro propria discrezionalità tecnico-scientifica; tutto ciò premesso e considerato si ritiene che l'accordo sottoscritto il 23 maggio 2017 non sia più suscettibile allo stato di ricevere applicazione e di essere portato a ulteriore effetto e debba, pertanto, essere ritenuto decaduto e risolto in ragione delle sopra dette sopravvenienze, secondo la previsione di cui all'articolo 11, commi 1 e 4, della citata legge n. 241 del 1990, ai sensi dei quali l'amministrazione procedente può concludere accordi con i privati *"in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse"* e le è consentito *"Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse"* recedere *"unilateralmente dall'accordo"*.

L'intervenuto acquisto a titolo di prelazione, da parte dello Stato, del bene in questione opera peraltro *ex se* come causa risolutiva dell'accordo in quanto atto che provoca oggettivamente la sopravvenuta mancanza dell'oggetto stesso di quel negozio giuridico, stante l'acquisizione al patrimonio indisponibile dello Stato (e al demanio, in caso di sua catalogazione e iscrizione negli inventari di una collezione statale) del bene che costituiva l'oggetto indiretto nell'accordo del 23 maggio 2017.

Eventuali contestazioni della controparte privata dell'accordo del 23 maggio 2017, sicuramente possibili stante la riferibilità delle sopravvenute cause ostative non già a fatti imprevedibili, ma all'operare dell'Amministrazione, appaiono in questa fase recessive rispetto al superiore interesse pubblico di tutela del bene, anche per i suoi profili archivistici e per la asserita inscindibile incorporazione in esso di un documento di cui la competente Direzione generale Archivi afferma la natura demaniale.

Il Capo dell'Ufficio  
(Cons. Paolo Carpentieri)